

COMUNE DI PETRIZZI

STATUTO

Delibera n. 10 del 19/5/2000.

Titolo I **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art.1 - Comune di PETRIZZI

1. Il Comune di PETRIZZI è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune di PETRIZZI ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria ai sensi dell'art.128 della Costituzione e nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art.2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Petrizzi è costituito dalla comunità residente nell'intero territorio.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Petrizzi.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il gonfalone e lo stemma di cui al comma precedente possono essere modificati con delibera consiliare approvata con maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art.3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte e alla gestione della comunità; opera per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita cittadina; fa propri i concetti di solidarietà e libertà al fine di rimuovere ogni causa e forma di discriminazione e di emarginazione.
2. Favorisce le relazioni e avvia forme di collaborazione e di consultazione fra gli enti locali su temi di interesse generale mirati alla difesa del territorio ed allo sviluppo economico, culturale e sociale delle popolazioni locali.

Art.4 - Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Il Sindaco quale autorità sanitaria locale assume i provvedimenti necessari per rendere tale diritto effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione.
3. Il Comune si adopera a garantire ai giovani il loro inserimento sociale nella comunità riconoscendo l'esigenza di coordinare e di integrare, all'interno ed all'esterno del Comune, tutti i soggetti che hanno attinenza alle condizioni sociali delle giovani generazioni.

Art.5 - Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge, secondo le modalità previste dalla legge regionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Art.6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove periodiche indagini conoscitive sullo stato ambientale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruibilità da parte della collettività.

Art.7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza libere forme associative culturali, ricreative e sportive, promuove la reazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
5. Favorisce la pubblicizzazione dell'attività delle diverse Associazioni e la comunicazione tra esse e la cittadinanza attraverso idonei spazi nei luoghi maggiormente frequentati.

Art.8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri enti locali, promuove ed attua un organico aspetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art.9 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Il Comune tutela i diritti dei cittadini in quanto consumatori di beni e di servizi.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria, compatibilmente con il migliore assetto ambientale.
3. Tutela e promuove l'agriturismo con particolare riguardo a quei progetti che si avvalgono di tecniche biologiche e biodinamiche.
4. Favorisce le attività economiche di intervento a tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.
5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, nel rispetto delle particolarità ambientali.
6. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo nei settori di cui ai commi precedenti, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art.10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5, 6 ,7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. A tal fine potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al titolo III del presente Statuto.

Art.11 - Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei previsti dal regolamento.
3. Il Comune fa proprie le raccomandazioni dell'Unione Europea affinché le pubbliche amministrazioni locali siano parte attiva nella costruzione della cosiddetta «società dell'informazione» in cui i nuovi strumenti telematici aprono nuove opportunità per lo sviluppo sociale, democratico ed economico, della società Europea ed in particolare:
 - a) Incoraggia la divulgazione delle conoscenze di base per garantire ai propri cittadini ed alle istituzioni un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti tecnologici promuovendone l'utilizzazione nelle scuole del suo territorio e nonché lo sviluppo di metodologie didattiche innovative
 - b) Favorisce il dialogo e la discussione tra i Cittadini e le Istituzioni anche mediante l'utilizzo della reti telematiche civiche
 - c) Sviluppa l'utilizzazione delle nuove tecnologie all'interno della propria organizzazione per migliorare efficienza e rapidità nell'erogazione dei propri servizi
 - d) Promuove la tutela dei bambini e dei più deboli nell'accesso alle reti telematiche

4. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi e delle funzioni comunali attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art.12 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni ed a responsabilità limitata;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizione, cooperative, associazioni di volontariato senza fini di lucro;
 - e) istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.13 - Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. E' responsabile del voto che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Art.14 – Prerogative della minoranza consiliare

1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti al gruppo di minoranza consiliare l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo sull'attività e sulle iniziative del Comune.
2. Spetta altresì al gruppo di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti del gruppo, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall' Ente, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove ciò sia previsto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Art.15 - Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale stesso. Quando si verifica tale presupposto, il Presidente del Consiglio comunale comunica in forma scritta all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione

suddetta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera con votazione palese la decadenza, o la permanenza in carica, motivando adeguatamente la decisione.

Art.16 - Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita l'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere, in esenzione da spese, dal Segretario comunale e dai responsabili degli uffici e servizi del Comune e delle aziende speciali od enti e società da esso dipendenti, nonché dai gestori di pubblici servizi, copie di atti, documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.17 - Tutela giuridica dei Consiglieri comunali

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa o civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art.18 - Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, interessi e contabilità proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza. Dovranno altresì astenersi nelle deliberazioni che riguardino interessi, controversie o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art.19 - Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che tra gli eletti ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art.20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui sia stato eletto, di una lista, un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare. Nel corso del mandato amministrativo potranno essere costituiti nuovi gruppi consiliari composti da almeno due Consiglieri.
2. Le Funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.21 - Composizione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco e dai Consiglieri comunali.

Art.22 - Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale in conformità al regolamento.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione, le competenze e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolate dalla Legge.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art.23 - Presidenza del Consiglio

1. Il presidente del Consiglio comunale è il Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.24 - Competenze del Presidente del Consiglio

1. Le competenze del Presidente comprendono:
 - a) il potere di rappresentanza del Consiglio;
 - b) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - c) la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - d) l'attivazione delle commissioni consiliari;
 - e) la predisposizione dell'ordine del giorno;
 - f) la fissazione delle date per le riunioni;
 - g) la proclamazione delle volontà consiliari;
 - h) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri comunali sugli argomenti da trattare.

Art.25 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, con i limiti di legge per i casi di cui alle lettere b), c), e d) del successivo comma 2° del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria;
 - a) per iniziativa del Sindaco
 - b) su richiesta di 1/3 dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza dovrà essere tenuta entro venti giorni da quando è pervenuta la richiesta.
 - c) a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia.
3. Esso si riunisce in sedute ordinarie per l'approvazione dei Bilanci di previsione e della relazione previsionale e programmatica, l'approvazione del conto consuntivo, nonché dei piani territoriali ed urbanistici. Sono sedute straordinarie tutte le altre.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art.26 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, secondo le norme del Regolamento.

Art.27 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato da Messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora di tratti di sedute ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie.
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza, motivata dal Presidente.
2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

Art.28 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con una presenza della metà dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Art.29 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.30 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art.31 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art.32 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 33 – Commissioni straordinarie

2. Le commissioni consiliari straordinarie sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano sia il gruppo di maggioranza sia il gruppo di minoranza.
3. Le commissioni consiliari, nell'ambito di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dagli enti, aziende, società dipendenti dal Comune, nonché dai gestori di pubblici servizi, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone.
4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti, nonché dei rappresentanti delle associazioni iscritti all'albo comunale eventualmente interessati a specifici lavori delle commissioni stesse e professionisti esperti della materia trattata, previa delibera della Giunta per l'impegno di spesa.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.34 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri il Consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il presidente, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art.35 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il regolamento è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I - Nomina. Durata in carica. Revoca

Art.36 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, nominati dal Sindaco stesso, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, ed aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra gli assessori.
3. Al Sindaco e agli Assessori è corrisposta una indennità di funzione. Tale indennità è determinata dall'Organo esecutivo nei limiti fissati dalla legge.

Art.37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché la revoca dalla carica di assessore sono stabilite e disciplinate dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art.38 - Durata in carica. Surrogazioni

1. In caso di revoca o di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla nomina di altro assessore e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco assume provvisoriamente le funzioni esercitate dall'Assessore temporaneamente impedito o le assegna ad altro Assessore.

Sezione II - Attributi. Funzionamento

Art.39 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art.40 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, ed agli organi burocratici.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.

Art.41 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

CAPO IV IL SINDACO

Art.42 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Art.43 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza dell'Ente.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco assente o impedito temporaneamente o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.15, comma 4/bis della Legge 19.03.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della Legge 18.01.1992, n.16, è sostituito dal Vice Sindaco.

Art.44 – Indirizzi di governo

1. Il Sindaco deve presentare al Consiglio, entro e non oltre la seconda seduta del Consiglio stesso dalla data delle elezioni, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

Art.45 - Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno delle sedute;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge n.142/90;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- f) indice i referendum comunali;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- i) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- j) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- k) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142, previa consultazione del Consiglio comunale;
- m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando le esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate;
- n) risponde direttamente o mediante gli Assessori, entro il termine previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- o) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, istituzioni, le società per azioni ed a responsabilità limitata dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- p) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Titolo III ***Partecipazione Popolare***

CAPO I **ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art.46 - Partecipazione alla gestione dei servizi comunali

1. Il Comune valorizza la formazione di organismi a base associativa con il compito di formulare proposte per la gestione dei servizi comunali.
2. Gli utenti dei predetti servizi sono rappresentati nei comitati di gestione, secondo le norme di regolamento.

Art.47 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e le altre associazioni economiche, sociali, culturali, sportive, ambientaliste e di volontariato dotate di statuto operanti sul territorio comunale.
2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art.48 - Diritto di petizione e di istanza

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art.47, comma 1, possono rivolgere petizioni ed istanze all'Amministrazione comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi con atto motivato sulle predette petizioni e istanze entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Art.49 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un cinquantesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

Art.50 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. Il Consiglio Comunale, al quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiederne la discussione con votazione finale, entro i successivi trenta giorni.

Art.51 - Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.49, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo dei cittadini maggiorenni residente nel Comune risultanti all'anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per l'ammissibilità del quesito referendario, la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 4. La Consultazione referendaria è valida quando ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.
 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
 7. Su specifiche materie che interessano il mondo giovanile, il Consiglio comunale potrà deliberare la partecipazione a referendum consultivo dei residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con le stesse modalità e procedure previste dai commi precedenti.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.52 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato, in conformità alla normativa vigente, da uno specifico regolamento.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.53 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione, possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti, di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti.
2. Presso la segreteria comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art.54 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti adottati dagli organi del Comune o degli enti, aziende, società da esso dipendenti, nonché dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art.11, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini ad accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art.55 - Istituzione Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende da esso dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art.56 - Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, è proclamato eletto chi abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.57 - Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridica amministrativa e che abbiano i requisiti previsti dalla legge.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) membri degli organismi dirigenti di partito e funzionari di partito;

e) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune.

Art.58 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza può essere proposta dal Sindaco o al singolo Consigliere e pronunciata dal Consiglio comunale decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta motivata di decadenza.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con provvedimento del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art.59 - Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica, determinata dal Consiglio comunale, non superiore a quella recepita dal Sindaco.

Art.60 - Rapporto con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale ed ai capigruppo consiliari su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art.61 - Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure ad intervento del Difensore civico.

Titolo IV ***Uffici e Personale***

CAPO I **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art.62 - Struttura organizzativa

1. La organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal relativo regolamento in conformità alle norme vigenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.63 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Svolge compiti di collaborazione, coordinamento e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Assicura con i responsabili dei servizi l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla legittimità di proposta, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei servizi per la verifica dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi determinati dagli Organi elettivi.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse dell'ente;
 - b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte dei responsabili dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Titolo V

I Servizi Pubblici Comunali

CAPO I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art.64 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il Comune si adopera per favorire la predisposizione di programmi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani coinvolgendo le aziende speciali, le società o altri Enti del settore promuovendo forme di partecipazione dei cittadini e dei Comuni limitrofi.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.65 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.66 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art.67 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette

coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica per dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, o per revoca. In tali casi il Sindaco provvede alla surrogazione con le stesse modalità previste per la nomina.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del Bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art.68 - Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
- 4.
5. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
9. La costituzione delle Istituzioni è deposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art.69 - Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale, e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

Titolo VI ***Finanza, Contabilità, Revisione***

CAPO I **AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art.70 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio delle proprie capacità impositive e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria competenza in ordine alla determinazione delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, ai criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art.71 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO II **BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI**

Art.72 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale

1. Il Consiglio Comunale approva la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per un periodo pari a quello della Regione, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. La Relazione previsionale e programmatica deve essere stesa in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati dall'amministrazione. In caso di necessità, i Piani programmatici possono essere, in tale sede, adattati alle nuove esigenze.
3. La Relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità; dal conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.
4. Il Bilancio pluriennale:
 - a) è elaborato in termini di competenza, salvo diversa disposizione di legge;
 - b) contiene, in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del primo anno sono uguali a quelle del corrispondente Bilancio annuale;
 - c) viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del Bilancio annuale;
 - d) rappresenta la sintesi della programmazione pluriennale esponendo la totalità delle risorse e degli impieghi per l'intero periodo considerato.

Art.73 - Bilancio di previsione annuale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. Il Bilancio di previsione deve rispettare i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa devono rispecchiare le reali condizioni finanziarie e le necessità del Comune senza occultamenti di qualsiasi specie.
5. Il Bilancio deve contenere adeguati fondi di riserva per far fronte a maggiori spese ed a spese impreviste.
6. Nell'ambito delle classificazioni previste dalla legge, le entrate devono essere raggruppate secondo la fonte di provenienza e le spese secondo la loro destinazione.
7. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta, dal rendiconto generale del secondo esercizio precedente, debitamente approvato, nonché dagli allegati necessari ad illustrarne gli aspetti più significativi.
8. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.74 - Scritture contabili e impegni di spesa

1. La gestione del Bilancio è rilevata mediante le scritture finanziarie; quella del patrimonio mediante le scritture patrimoniali atte a tenere aggiornato l'inventario.
2. Il Comune introduce, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, un sistema di contabilità economica volto alla rilevazione dei costi e dei ricavi dei singoli servizi e del complesso della gestione.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce, nell'ambito delle norme vigenti, il contenuto ed il procedimento delle scritture contabili.
4. Nessuna spesa può essere effettuata senza la preventiva e formale assunzione del relativo impegno, registrato dal responsabile dei servizi finanziari, da comunicare ai soggetti interessati.

5. Delle spese effettuate senza l'osservanza delle procedure suddette, risponde personalmente l'amministratore o il dipendente che ha provveduto all'ordine.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere forme di regolarizzazione per lavori di somma urgenza, la cui esecuzione non ha consentito la preventiva adozione del provvedimento formale di impiego.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art.75 - Rendiconto generale

1. I risultati della gestione annuale sono esposti nel rendiconto generale comprendente il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto del Bilancio (o conto consuntivo) dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni del Bilancio. Esso comprende il conto del tesoriere e quello dei contabili minori.
3. Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e la sua consistenza finale. Il conto del patrimonio è inoltre corredato da una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio stesso.
4. Il rendiconto generale deve inoltre dimostrare i risultati economici della gestione rilevati dalle scritture di cui al 2° comma dell'articolo precedente. Allo stesso è allegata la relazione resa dalla Giunta comunale sulla propria attività, sulla attuazione dei programmi, sull'efficacia dell'azione condotta e sui costi sostenuti.
5. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

CAPO III

LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

Art.76 - Gestione

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, che devono essere gestiti in conformità alla legge.
2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione dei beni del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, sono stabilite dal Consiglio Comunale.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili mediante licitazione o trattativa privata.
6. Il regolamento speciale per la gestione del demanio e del patrimonio, da adottare nel rispetto delle norme di legge e di quelle dettate dal presente Statuto, deve prevedere regole di gestione che siano improntate a criteri di economicità e di imprenditorialità.

Art.77 - Conservazione ed inventari

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione del demanio e del patrimonio comunale, mediante l'adozione di tutti gli atti a ciò necessari ed assicurando l'esatta tenuta dell'inventario, a mezzo dell'Ufficio Servizi finanziari.
2. Il regolamento di cui al comma sesto dell'articolo precedente, individua gli uffici che concorrono alla tenuta degli inventari, nonché i consegnatari dei beni.

CAPO IV APPALTI E CONTRATTI

Art.78 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività con osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti per la disciplina dei contratti e per gli interventi in economia.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina del responsabile dell'ufficio o del servizio, contenente gli elementi di cui all'art.56 della legge 08.06.1990, n.142 e successive modifiche.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa in materia della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO V

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art.79 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti:
 - a) tra gli iscritti dei Revisori Contabili;
 - b) tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti;
 - c) tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
2. Non può essere eletto alla carica di revisore, e se eletto decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 del Codice Civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di Revisore:
 - a) i componenti degli Organi del Comune di Petrizzi e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
 - b) i membri dell'Organo Regionale di Controllo;
 - c) il Segretario Comunale del Comune di Petrizzi;
 - d) i dipendenti del Comune di Petrizzi, della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro.

Il Revisore dei Conti non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune di Petrizzi.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, all'incarico. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco e nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione.
4. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento del controllo di gestione, secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale. Il predetto regolamento disciplina anche i rapporti del revisore dei conti con la struttura comunale.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni il Revisore dei conti è tenuto al segreto d'ufficio. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, che avviene tramite richiesta motivata anche verbale, al Segretario o al responsabile dell'Ufficio dei servizi finanziari. L'esame degli atti e dei documenti ed il rilascio di copie sono gratuiti.

Art.80 - Collaborazione con il Consiglio comunale

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.
2. In tale funzione il revisore dei conti:
 - a) accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio preventivo e di quello pluriennale con una relazione illustrativa degli aspetti salienti dei predetti documenti contabili e della loro coerenza ed adeguatezza all'azione programmatica indicata nella Relazione previsionale;
 - b) riferisce almeno trimestralmente al Consiglio sull'andamento della gestione;
 - c) risolve quesiti formulati per iscritto e su casi specifici dagli Organi elettivi;
 - d) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;
 - e) assiste, previa espressa richiesta del Sindaco o suo delegato, alle sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente;
 - f) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art.81 - Finalità

1. Il Comune istituisce il controllo della gestione sia a livello finanziario che economico. Il servizio fa capo all'Ufficio servizi finanziari.
2. Il regolamento di contabilità disciplina i contenuti del controllo della gestione, tenendo conto che gli stessi si caratterizzano in:
 - a) controlli finanziari, previsti dal DPR 19.06.1979 n.421, inerenti alla persistenza dell'equilibrio del Bilancio;
 - b) controlli economici, inerenti alla rispondenza in termini di costi-risultato della gestione ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dal Consiglio comunale;
 - c) controlli di produttività, inerenti alle indagini periodiche in ordine alla utilizzazione del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Titolo VII

L'attività normativa - Norme transitorie e finali

Art.82 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'approvazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.4, commi terzo e quarto, della Legge 08.06.1990, n.142.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con la normativa in atto e con lo Statuto medesimo.

Art.83 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è deliberato, pubblicato secondo le disposizioni dell'art.4 della Legge 142/90 così come modificato dall'art.1, c.3 della legge 265/99 ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Sempre in osservanza dello stesso articolo, viene trasmesso dal Sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.